



16892/13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

VI-2 SEZIONE CIVILE

ESENTE

RSP

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N.10363/12

Dott. Giovanni SETTIMJ - Presidente

Cron. 16892

Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere

Rep.

Dott. Cesare Antonio PROTO - Consigliere

C.C.10/5/2013

Dott. Stefano PETITTI - Consigliere

Dott. Alberto GIUSTI - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

regolamento  
di competenza

O R D I N A N Z A

nel giudizio per regolamento di competenza d'ufficio sollevato nel procedimento vertente tra ~~M...~~ ~~R...~~ e l'Ufficio territoriale del Governo di Ravenna ed altri.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 8 ottobre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

«~~M...~~ ~~R...~~ ha proposto opposizione avverso quattro verbali di contestazione della violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada (eccesso di velocità), relativi ad altrettanti accertamenti avvenuti, tutti, in data 22 gennaio 2011: il primo alle ore 19,27 nel Comune di Parma (~~...~~); il secondo alle ore 19,50 nel



Comune di Modena (~~XXXXXXXXXX~~); il terzo alle ore 21,12 nel Comune di San Mauro Pascoli (~~XXXXXXXXXX~~); il quarto alle ore 20,52 nel Comune di Faenza (~~XXXXXXXXXX~~).

Il Giudice di pace di Cesena ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere dell'opposizione dinanzi ad esso proposta, indicando quale giudice competente a conoscere la stessa il Giudice di pace di Faenza, attesa la sostanziale unicità della condotta trasgressiva e la conseguenza attrazione alla competenza per territorio del giudice dove era stata rilevata l'ultima violazione. Il Giudice di pace di Faenza, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, dichiaratosi competente a conoscere dell'opposizione al verbale relativo all'ultima violazione (~~XXXXXXXXXX~~), ha richiesto, d'ufficio, il regolamento di competenza, ritenendo a sua volta di essere incompetente in ordine all'infrazione commessa negli altri Comuni.

Va premesso che i quattro illeciti amministrativi contestati non sono legati dall'unicità dell'azione, non essendo ravvisabile nella condotta del trasgressore il requisito della contiguità spazio-temporale necessario ad integrare il carattere predetto.

Tanto premesso, il regolamento di competenza è meritevole di accoglimento.



In tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme della circolazione stradale, ha natura inderogabile, ai sensi dell'art. 204-bis del codice della strada (Cass., Sez. II, 23 novembre 2006, n. 24876). E poiché a tali illeciti amministrativi non si applica l'istituto della continuazione così come disciplinato dall'art. 81 cod. pen. (Cass., Sez. I, 16 dicembre 2005, n. 27799; Cass., Sez. I, 11 giugno 2007, n. 13672; Cass., Sez. II, 8 agosto 2007, n. 17347), è da escludere che la connessione derivante dalla reiterazione della condotta abbia un effetto processuale tale da determinare l'attrazione della competenza in favore del giudice di pace competente per l'opposizione avverso il verbale concernente l'accertamento dell'ultima violazione (Cass., Sez. VI-1, 17 gennaio 2011, n. 944; Cass., Sez. VI-2, 22 febbraio 2012, n. 2657).

Va pertanto dichiarata la competenza del Giudice di pace di Parma a conoscere dell'opposizione al verbale ~~di accertamento di infrazione di norme della circolazione stradale~~; del Giudice di pace di Modena a conoscere dell'opposizione al verbale ~~di accertamento di infrazione di norme della circolazione stradale~~; e del Giudice di pace di Cesena a conoscere dell'opposizione al verbale ~~di accertamento di infrazione di norme della circolazione stradale~~».



Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Parma a conoscere dell'opposizione al verbale ~~XXXXXXXXXXXX~~, del Giudice di pace di Modena a conoscere dell'opposizione al verbale ~~XXXXXXXXXXXX~~ e del Giudice di pace di Cesena a conoscere dell'opposizione al verbale ~~XXXXXXXXXXXX~~;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Parma a conoscere dell'opposizione al verbale ~~XXXXXXXXXXXX~~, del Giudice di pace di Modena a conoscere dell'opposizione al verbale ~~XXXXXXXXXXXX~~ e del Giudice di pace di Cesena a conoscere dell'opposizione al verbale ~~XXXXXXXXXXXX~~.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 maggio 2013.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, ..... 5 LUG 2013

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Luisa PASSINETTI

  
- 4 -